

Onorevoli Senatori,

Il disegno di legge finanziaria per il 2006 e per il triennio 2006-2008 è inteso a consolidare la ripresa economica in atto e rispettare la raccomandazione europea, ed è pienamente coerente con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) approvato a luglio. I segnali di ripresa dell' economia sono testimoniati sia dalla robusta crescita del PIL nel secondo trimestre dell'anno in corso (0,7 per cento su base congiunturale, il miglior risultato degli ultimi quattro anni) sia dal recente recupero dell'export e trovano conferma nelle recenti correzioni al rialzo delle stime di crescita per il 2005 del Fondo Monetario e dell'OCSE.

Il sostegno allo sviluppo rimane l'obiettivo prioritario dell'azione di Governo. L'aumento del prezzo del petrolio rappresenta certamente un fattore negativo ma, in virtù della performance del PIL nel secondo semestre, il Governo conferma l'obiettivo di crescita per il 2006 indicato nel DPEF, stimato a 1,5 per cento.

Al fine di consentire il rientro dell'indebitamento entro i parametri del nuovo Patto di Stabilità e Crescita nel 2007, come concordato in sede Ecofin, il disegno di legge finanziaria prevede un indebitamento netto per il 2006 pari al 3,8 per cento, da ottenere con un aggiustamento netto strutturale (al netto del ciclo e al netto delle una tantum) pari allo 0,8 per cento del PIL.

Per sostenere lo sviluppo economico e completare il programma di Governo, la presente legge stanza circa 10,5 miliardi di euro aggiuntivi per interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione, nonché per far fronte ad oneri inderogabili e ad incrementi di spese di investimento. Sono previsti infine sostegni a favore delle famiglie più deboli.

1. LE PRIORITA'

Prioritario ai fini della manovra correttiva è l'intervento per la correzione dei conti pubblici concordato con l'Unione europea, che si quantifica in una riduzione netta dell'indebitamento di 11,5 miliardi, pari all'0,8 per cento del PIL. Accanto ad esso è previsto il finanziamento delle eccedenze

di spesa e di altri oneri inderogabili non compresi nel quadro tendenziale indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, per circa 4,5 miliardi. Tali misure costituiscono la "parte ordinaria" della legge finanziaria.

Alla copertura di tali misure si provvede mediante il controllo della dinamica accrescitiva dei comparti di spesa, per un complesso di circa 12,7 miliardi in complesso, nonché con misure di entrata per oltre 4 miliardi, intese essenzialmente al mantenimento del gettito tributario.

Gli interventi concernenti il controllo delle spese riguardano il bilancio dello Stato per 6,2 miliardi, l'affinamento dell'accordo con le Regioni nel comparto della Sanità per 2,5 miliardi, il nuovo patto di stabilità interno per 3,1 miliardi e il pubblico impiego per 1 miliardo.

2. GLI INTERVENTI SULLA SPESA: I CRITERI BASE

Gli interventi sulla spesa avvengono attraverso il controllo della sua crescita. Ciò significa che, in pratica, le spese aumentano anche quando sono sottoposte a misure di contenimento.

Gli interventi sulla spesa previsti nella presente legge si ispirano a due criteri chiave: la condivisione e la selettività.

CONDIVISIONE. Il totale delle spese della pubblica amministrazione, perimetro di riferimento per il calcolo dell'indebitamento netto, è ottenuto dalla somma delle spese dell'Amministrazione Centrale (lo Stato), delle Amministrazioni Locali (Regioni, Enti Locali, Aziende Sanitarie, etc.) e, in maniera inferiore e pressoché trascurabile, degli Enti di Previdenza. Concentrandosi sulle spese per consumi finali (ossia la somma di redditi da lavoro, consumi intermedi e prestazioni sociali in natura), le spese delle amministrazioni locali corrispondono al 56 per cento del totale dei consumi finali della pubblica amministrazione. Considerando anche la spesa previdenziale, le spese correnti delle Amministrazioni Locali corrispondono al 31 per cento del totale delle spese correnti della pubblica amministrazione al netto degli interessi. In tale contesto, l'intervento sulla spesa corrente deve necessariamente avvenire attraverso la compartecipazione dei diversi comparti della pubblica amministrazione.

SELETTIVITA'. All'interno di ciascun comparto della pubblica amministrazione, i risparmi di spesa devono essere selettivi e concentrati sulle voci di spesa che nel corso degli ultimi 5 anni hanno registrato tassi di crescita superiore alla media nazionale e all'andamento del PIL. Ovviamente, il criterio di selettività tiene conto di altri fattori e, in particolare, dell'importanza strategica e sociale delle diverse voci di spesa. Inoltre la selettività richiede una partecipazione attiva degli Enti Locali. Al momento della stesura della LF, la spesa effettiva del 2004 è un dato certo, mentre il valore della spesa del 2005 sarà conosciuto con precisione soltanto nella primavera del 2006. Conseguentemente, la selettività viene applicata con riferimento alla dinamica di spesa osservata fino al 2004, tenendo conto della legislazione vigente nel 2005.

3. L'APPLICAZIONE DEI CRITERI

La legge finanziaria prevede che la spesa corrente al netto degli interessi (la spesa corrente primaria) aumenti da 556 a quasi 562 miliardi nel 2005. Misurata al netto delle retribuzioni arretrate, pari a più di 4 miliardi e corrisposte nel 2005, il totale della spesa corrente primaria cresce di circa 10 miliardi.

Lasciando invariata la dinamica della spesa previdenziale e delle altre prestazioni sociali, che crescerà di circa 10 miliardi nel 2006, il quadro di finanza pubblica coerente con la presente legge prevede che le principali voci di spesa corrente crescono nel 2006, seppure di lieve entità.

Ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale degli Enti Locali, il quadro di finanza pubblica collegato alla legge finanziaria è costruito per mantenere la quota di consumi pubblici locali intorno al 56 per cento. In quest'ambito, le misure della legge finanziaria non intendono correggere la maggior crescita della spesa effettuata dagli enti locali negli ultimi 5 anni. Tra il 1999 e il 2004, il totale delle spese correnti degli Enti Locali è cresciuto di circa il 41 per cento, mentre le spese correnti delle amministrazioni centrali sono cresciute del 18 per cento, con un differenziale di circa 23 punti percentuali. Una parte di questo

differenziale di crescita è probabilmente fisiologico, poiché legato al decentramento funzionale e al federalismo fiscale.

3.1 LA SELETTIVITA' SUI CONSUMI PUBBLICI FINALI

Gli acquisti di beni e servizi negli Enti Locali (esclusa la spesa sanitaria) sono cresciuti tra il 1999 e il 2004 del 24 per cento, contro una crescita dell'inflazione pari al 12 per cento. Simile andamento, seppure più contenuto, si è verificato nell'amministrazione centrale. La legge finanziaria prevede di mantenere pressoché costante, tra il 2005 e il 2006, l'ammontare complessivo delle spese per acquisto di beni e servizi.

All'interno della pubblica amministrazione, tra il 1999 e il 2004 i redditi da lavoro dipendente sono cresciuti di circa il 28 per cento, per effetto sia della crescita del numero di dipendenti che della retribuzione media. La legge finanziaria prevede di contenere la dinamica della spesa per retribuzioni principalmente attraverso il limitato rinnovo dei contratti a tempo determinato. Nel complesso, al netto degli oneri arretrati, i redditi da lavoro dipendente rimangono pressoché costanti tra il 2005 e il 2006.

3.2 ALTRI COMPARTI DI SPESA

Tra il 1999 e il 2004 la spesa sanitaria è cresciuta del 47 per cento, rispetto a una crescita del PIL del 22 per cento. Questo aumento ha senza dubbio garantito un miglioramento della qualità del servizio, anche se la disparità territoriale rimane ancora troppo elevata. Una crescita positiva della spesa sanitaria è pressoché inevitabile e parzialmente fisiologico, con l'invecchiamento della popolazione.

Accanto alla “parte ordinaria”, il presente disegno di legge introduce misure per lo sviluppo e l’occupazione, che potrebbero considerarsi come “parte straordinaria”. Esse riguardano, in particolare, disposizioni in favore delle famiglie e della tutela del reddito dei meno abbienti, nonché misure atte a favorire la crescita economica del Paese e sono quantificabili in circa 6 miliardi di euro.

Nel primo “blocco” rientrano quelle intese a sostenere il reddito delle famiglie (deduzioni fiscali, detrazioni per conduttori di immobili ad uso abitativo meno abbienti) e quelle improntate alla solidarietà (volontariato e ricerca, indennizzi per i risparmiatori).

Del secondo “blocco” fanno parte interventi specifici per favorire lo sviluppo e gli investimenti, con particolare riguardo al Mezzogiorno: riduzione del cuneo contributivo, previdenza complementare, fondo innovazione, distretti industriali, ecc.

A tali oneri si fa fronte con l’affinamento della lotta all’evasione fiscale e contributiva, con misure di controllo delle erogazioni di cassa, nonché con ulteriori dismissioni immobiliari.

Accanto al presente disegno di legge, il Governo sottopone all’esame delle Camere un decreto legge recante disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dei conti pubblici, in modo da rendere immediatamente operanti nell’ordinamento alcuni interventi in materia di antielusione e mantenimento del gettito tributario, di partecipazione dei Comuni al contrasto dell’evasione, di riforma del servizio nazionale della riscossione e di altre misure di carattere tributario.

Tale decreto legge va considerato collegato alla manovra di finanza pubblica.

Le disposizioni del presente disegno di legge vengono qui di seguito analizzate.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, con il comma 4 dell'articolo 1 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2006 - 2008 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare. Viene fatta, peraltro, salva la possibilità di disporre un parziale utilizzo al fine di assicurare la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti urgenti che si rendessero necessari per fronteggiare specifiche situazioni di crisi non altrimenti risolvibili, connesse a calamità naturali, alla sicurezza del Paese o emergenze economico-finanziarie o ottenere una riduzione della pressione fiscale.

La norma di cui all'articolo 2 dispone, a decorrere dall'anno 2006, la rideterminazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste per un importo, rispettivamente, di 1.200 milioni di euro e di 600 milioni di euro annui.

L'articolo 3, comma 1, dispone la rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, ad esclusione del comparto sicurezza, relative alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, secondo gli importi indicati nell'allegato 1. La disposizione del comma successivo è volta a contenere la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, prevedendo che la stessa non possa superare, a decorrere dal 2006, il 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Il terzo comma dispone che le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, a decorrere dal 2006, non siano superiori al 50% di quelle sostenute nel 2004. Il comma 4 prevede che per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la

sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% di quelle sostenute nel 2004.

L'articolo 4 dispone la rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, ad esclusione del comparto sicurezza, concernenti le spese per investimenti fissi lordi non aventi natura obbligatoria, secondo gli importi indicati nell'allegato 2.

Con l'articolo 5 s'intende istituire presso lo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della Legge Finanziaria e di quelle classificate spese obbligatorie.

L'articolo 6 è volto ad istituire, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, due fondi dei quali uno di parte corrente e uno di conto capitale, da ripartire nel corso della gestione per le esigenze concernenti le spese direttamente regolate per legge, che sono ridotte del 10 per cento, con esclusione delle autorizzazioni di natura obbligatoria, delle spese in annualità e a pagamento differito, degli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della legge finanziaria e dei fondi per i trasferimenti correnti alle imprese e agli investimenti. La dotazione iniziale del fondo è costituita dal 10 per cento degli stanziamenti risultanti dopo l'applicazione della citata riduzione.

Con l'articolo 7 si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione ai fini della tutela pubblica della sicurezza. La dotazione del fondo per l'anno 2006 è di 100 milioni di euro. E', altresì, istituito un fondo con analoga dotazione per esigenze di carattere infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine.

L'articolo 8 prevede la limitazione dei pagamenti relativamente ad alcune fattispecie di spesa espressamente indicate. Al comma 1 sono limitati i pagamenti per le spese d'investimento di ANAS S.p.a., al comma 2 le erogazioni alle imprese del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, al comma 3 i pagamenti per spese relative a investimenti fissi

lordi e al comma 4 i pagamenti compiuti da soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale con le esclusioni di cui al comma seguente. Infine si prevede che, per motivate e documentate esigenze, il Ministero dell'economia e delle finanze possa concedere delle deroghe con decreto dirigenziale.

La norma prevista dall'articolo 9 dispone l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato di un importo non inferiore al 60 per cento delle giacenze risultanti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria e sui conti correnti di tesoreria centrale, che negli ultimi dodici mesi non hanno avuto movimentazione, in misura tale da assicurare entrate per il bilancio dello Stato di 1.600 milioni di euro, al netto di un importo, corrispondente ad un sesto del versamento lordo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su apposito fondo per l'eventuale restituzione alle Amministrazioni interessate che ne facciano richiesta.

L'articolo 10 prevede che a decorrere dall'anno 2006, le riassegnazioni di entrate, versate al bilancio dello Stato, non potranno superare l'ammontare delle riassegnazioni medesime disposte nell'anno 2005. Tale limitazione non trova applicazione qualora non vi sia impatto sul conto economico consolidato ovvero si tratti di attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

Il comma 2 detta disposizioni in ordine alla riassegnazione del maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, sul contributo unificato.

Relativamente all'articolo 11, si fa presente che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, emanato ai sensi del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, gli enti ed organismi pubblici non territoriali hanno ridotto del 15% le previsioni per le spese di funzionamento per l'anno 2002, accantonando le corrispondenti somme in apposito fondo nel passivo dello stato patrimoniale. L'importo complessivamente accantonato dagli enti inseriti nella mappa applicativa del decreto ammonta a circa 410 milioni di euro, di cui circa 153 milioni di euro riferiti agli enti previdenziali

pubblici. Con il presente articolo si stabilisce che le predette somme devono essere acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 2961.

Al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, l'articolo 12 contempla l'istituzione, presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008

La normativa contenuta nell'articolo 13 risponde all'esigenza di contenere i costi della politica attraverso una rideterminazione delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai Sottosegretari di Stato e, più in generale, a coloro che rivestono incarichi istituzionali ai vari livelli di governo.

Tale rideterminazione si concretizza in una diminuzione delle suddette attribuzioni equivalente ad un 10 per cento dell'intero trattamento economico attualmente retribuito.

Contribuiscono ad integrare tale politica di risparmio le riduzioni, sempre equivalenti ad un importo pari al 10 per cento dell'intero ammontare, delle somme corrisposte dalle pubbliche amministrazioni per specifici incarichi di consulenza.

Allo stesso modo, la predetta riduzione coinvolge i diversi componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione, presenti nelle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, i commi 4, 6 e 8 stabiliscono che, per un periodo di tre anni, successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli emolumenti dovuti ai Sottosegretari di Stato e alle diverse categorie professionali sopramenzionate, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, così come ridotti sulla base di quanto stabilito dalla presente legge.

La rideterminazione in esame si applica, infine, ai componenti degli organi della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare nonché, ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Le somme derivanti dall'applicazione della disposizione, unitamente ad eventuali economie di spesa di Camera e Senato, affluiscono per un

periodo di tre anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali, già previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La norma di cui all'articolo 14 dispone dal 2007 la cessazione dei trasferimenti erariali previsti a favore delle authorities (ad eccezione dell'Ufficio del Garante per la tutela della privacy), assicurando comunque la funzionalità degli enti in parola attraverso il mercato in cui tali enti operano, con la fissazione di quote di contribuzione a carico degli utenti o l'aumento di quelle vigenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. E' prevista una disciplina transitoria per l'anno 2006 al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime di finanziamento. Con i commi 5, 6 e 7 sono dettate alcune disposizioni specifiche per il Garante della concorrenza e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Le disposizioni dell'articolo 15 prevedono che il finanziamento delle Agenzie fiscali, non avvenga più attraverso la determinazione dei relativi stanziamenti con la tabella C della legge finanziaria, ma in funzione del livello degli incassi connessi alla crescita degli adempimenti fiscali e all'attività di accertamento e controllo. A tal fine viene previsto apposito elenco allegato alla presente legge contenente le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, prese a riferimento per la rilevazione del gettito sulla cui entità va applicata la percentuale prevista dalla norma (comma 3) per ciascuna Agenzia onde pervenire alla determinazione della dotazione iniziale.

Il comma 4 prevede che, a partire dal 2006, tali dotazioni possono essere incrementate di un ulteriore importo, calcolato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma e comunque nel limite del comma 3.

Il comma 6 prevede che annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 può, con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui al comma 3 ed aggiornare l'elenco allegato alla presente legge.

L'articolo 16 prevede, al comma 1, il rifinanziamento, per un importo pari a 200 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2007, degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 166 del 2002 (Legge obiettivo) e del programma nazionale degli interventi nel settore idrico.

Il comma 2 destina un contributo quindicennale al completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 17 modifica l'articolo 75 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) prevedendo, per la prosecuzione degli interventi al "Sistema alta velocità/alta capacità", la concessione di contributi quindicennali a RFI a decorrere dal 2006 per un importo pari a 100 milioni di euro e di un ulteriore contributo quindicennale pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2007.

L'articolo 18 prevede che ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste Italiane S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste Italiane S.p.A, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, l'ulteriore importo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

L'articolo 19 conferma anche per il 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace, fissando la dotazione del fondo in un miliardo di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 20 prevede la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di erogare contributi quindicennali per i fini istituzionali derivanti da dichiarazioni dello stato di emergenza, previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando la spesa di 26 milioni di

euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. La ripartizione sarà effettuata con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 21 contiene una serie di proroghe al 31 dicembre 2006 di agevolazioni in materia di accisa, ed in particolare, al comma 1: la lettera a) proroga per un ulteriore anno l'applicazione dell'accisa agevolata per le emulsioni stabilizzate di oli da gas o di olio combustibile denso in acqua in misura variabile dal 12 al 15% idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Contestualmente viene prorogata l'agevolazione per le suddette emulsioni se queste sono prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza (autoproduzione) ed utilizzate per autotrazione o per combustione.

La lettera b) proroga la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per usi industriali, termoelettrici esclusi, per gli utilizzatori che registrino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

La lettera c) proroga al 31 dicembre 2006 l'incremento di 50 lire dello sconto dell'accisa per litro di gasolio o per chilogrammo di GPL utilizzati per riscaldamento in particolari zone geografiche. Le predette disposizioni agevolative sono applicabili anche alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E, sulla base di quanto previsto dalla lettera f) del presente articolo.

La lettera d) proroga al 31 dicembre 2006 l'aumento di 30 lire (0,015 euro), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito di imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica.

La lettera e) prevede la proroga di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2006, della riduzione dell'aliquota d'accisa per i consumi di gas metano originariamente disposta dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 388/2000; agevolazione da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2004 dall'art. 25 del D.L. n. 269/2003.

La lettera g) proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato di cui all'art. 7, comma 1-ter, del D.L. n. 417/1991, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993.

La lettera h) dispone la proroga, per l'anno 2006, dell'esenzione da accisa del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.

Al comma 2 si proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi. Al comma 3 si fissa anche per l'anno 2005 all'1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, riconfermando l'aliquota già applicata ai medesimi soggetti nell'anno 2004. La disposizione in esame stabilisce inoltre che, per il periodo d'imposta 2006, l'aliquota è pari al 3,75 per cento.

Il comma 4 proroga per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, consistenti in agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle imprese che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale e del personale imbarcato, sono estesi nel limite del 70 per cento anche alle imprese che esercitano la pesca costiera ed alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Allo stesso comma 4 viene, inoltre, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2006, delle agevolazioni previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Dette agevolazioni prendono origine dalle previsioni recate inizialmente dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e consistono in particolari trattamenti tributari riservati agli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina i quali, allo stato attuale, scontano le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e sono, inoltre, esenti da imposta di bollo.

Il comma 5 e il comma 9 prorogano alle spese sostenute nel 2006 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 6 estende anche all'anno 2006, i benefici fiscali (consistenti in una franchigia di 8.000 euro) relativi ai redditi di lavoro dipendente prodotti dai cittadini italiani che lavorano nelle vicinanze del confine italiano e che fanno rientro quotidianamente nel proprio luogo di residenza in Italia (c.d. frontalieri).

Il comma 7 mantiene anche per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria in 3.615,20 euro.

Il comma 8 proroga la clausola di salvaguardia, operante per il 2005, anche all'anno 2006, da utilizzare qualora il nuovo sistema IRE dovesse risultare sfavorevole per il contribuente.

Il comma 10 proroga il regime di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,

autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 11 proroga l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Le disposizioni recate dall'articolo 22 sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 - 2008 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, le regole del patto di stabilità interno per il triennio 2006 - 2008 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le Province, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti indicano, come fattore di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata non più quale complesso tra spese correnti e spese in conto capitale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, bensì i due aggregati di spesa distinti: spesa corrente e in conto capitale. Per la spesa corrente si fa riferimento alla spesa al netto delle spese di personale e delle spese a favore delle altre Amministrazioni Pubbliche individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per le spese in conto capitale (al netto dei trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche e delle operazioni finanziarie), la cui crescita era precedentemente condizionata dalla regola complessiva del 2 per cento, si stabilisce ad iniziare dal 2006 una evoluzione annua pari al 4 per cento rispetto all'anno precedente.

Evidentemente, per il singolo ente, occorrono disposizioni basate non su previsioni ma su dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2004: per questo gli obiettivi programmatici per il 2006, come sopra individuati, vengono rapportati ai risultati 2004.

L'articolo prevede, al comma 2, che la spesa corrente – sia in termini di impegni che di pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per l'anno 2006, a quella del 2004 ridotta del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, a quella dell'anno precedente aumentata, rispettivamente, dello 0,4 e del 2,5 per cento. Per le Regioni e Province autonome le spese correnti non

tengono conto, oltre che della spesa di personale, anche della spesa sanitaria.

Per le spese di investimento, le Regioni non potranno superare, per l'anno 2006, la spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 6,9 per cento mentre per gli anni successivi si applica la predetta regola generale di crescita del 4 per cento.

Analogamente, il comma 3 prevede per ciascuno degli enti locali indicati al comma 1 che la spesa corrente – con le esclusioni delle spese sopra indicate - sia in termini di impegni che di pagamenti totali, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quella del 2004 ridotta del 6,7 per cento, per il 2007, a quella dell'anno 2006 ridotta dello 0,3 per cento e, per il 2008, a quella del 2007 aumentata dell'1,9 per cento. E' inoltre da sottolineare che per gli enti locali è prevista anche l'esclusione dalle regole del patto delle spese correnti di carattere sociale, che rappresentano il 10 per cento circa della spesa corrente complessiva.

Per le spese di investimento, gli enti locali non potranno superare, per l'anno 2006, la spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 10 per cento, mentre per gli anni successivi la crescita annua è del 4 per cento rispetto all'anno precedente.

Al comma 6 è prevista una ulteriore possibilità di crescita delle spese di investimento, oltre ai limiti sopra evidenziati, nel caso in cui venga corrispondentemente compensata da una riduzione delle spese correnti aggiuntiva rispetto a quella sopra descritta.

Nel comma 7 vengono disciplinate le regole del patto di stabilità interno per le Regioni a Statuto speciale, demandando alle stesse la regolamentazione per i loro enti locali laddove abbiano competenza in materia.

Il comma 9 precisa che le riduzioni di spesa corrente che si otterranno dall'applicazione dell'articolo 3 (riduzione dei consumi intermedi) costituiscono sub-obiettivi di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del patto di stabilità interno.

Con il comma 10, vengono indicate le disposizioni della legge finanziaria per il 2005 che rimangono in vigore e, cioè quelle in materia di monitoraggio e di sanzioni del patto di stabilità interno e di limitazioni all'indebitamento.

Il comma 11 prevede, infine, la conferma del principio di virtuosità degli enti locali per il quale gli enti che risultano essere "virtuosi", sulla base del parametro della spesa media pro capite inferiore a quella della fascia

demografica di appartenenza, applicano una misura inferiore della riduzione delle spese, mentre per gli enti non virtuosi è previsto un maggiore contenimento delle spese. L'individuazione delle due misure è rinviata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città.

L'articolo 23 concerne la compartecipazione locale all'IRPEF, confermando le aliquote di compartecipazione per i Comuni (6,5%) e per le Province (1%) sul riscosso relativo al predetto tributo. Il comma 1 è finalizzato a confermare anche per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevedono l'attribuzione ai comuni e alle province di una compartecipazione al gettito IRPEF in misura pari, rispettivamente, al 6,5% ed all'1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'anno 2002.

Ai comuni e alle province, pertanto, viene attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l'anno 2005, che è risultato attestarsi nel complesso a circa 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro alle province.

Con il comma 2 vengono disciplinati i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2006 e iscritti nel bilancio dello Stato a legislazione vigente in applicazione degli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.

Il comma 3, infine, conferma per l'anno 2006 la ripartizione, prevista per l'anno 2005 dal comma 64 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della somma di 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare, si dispone che i 340 milioni di euro siano finalizzati a garantire che ad ogni singolo ente venga attribuito nell'anno 2006 lo stesso ammontare di contributi assegnato nell'anno 2005.

L'articolo 24 chiarisce che l'obbligo di partecipare al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge n. 289 del 2002, riguarda tutti gli enti che

rientrano nel conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche come individuate dall'elenco che l'Istat pubblica annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge finanziaria n. 311 del 2004.

Tale disposizione consente di acquisire le necessarie informazioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da tutti i soggetti che ne determinano gli andamenti, individuati sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria. Giova precisare, comunque, che non vi è una coincidenza tra i soggetti tenuti al SIOPE per le suddette finalità statistiche e quelli tenuti all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica stabiliti con la presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 25 sulla retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevedono che tale imposta affluisca all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito.

L'applicazione di tale disciplina si è rivelata però causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato a motivo della circostanza che i prestiti obbligazionari in questione sono prevalentemente collocati presso soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e, cioè, presso i cosiddetti lordisti che sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti obbligazionari (interessi attivi) nella dichiarazione dei redditi. In ultima analisi, la restituzione agli enti emittenti dell'imposta sostitutiva costituisce un costo netto per lo Stato e non l'attribuzione parziale agli enti locali del gettito incamerato.

Pertanto, al fine di ovviare all'inconveniente di cui sopra, la disposizione in esame si prefigge di modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, prevedendo il versamento diretto agli enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 determinano, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attribuzione al personale dipendente dalle Amministrazioni statali (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri) di benefici economici

aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalle leggi finanziarie 2004 e 2005, relativamente al biennio “contrattuale” 2004–2005.

La definizione degli oneri, ai fini della previsione delle corrispondenti risorse finanziarie, ha tenuto conto dell’impegno assunto dal Governo nell’accordo con le OO.SS. del 27 maggio 2005 che ha comportato, per il biennio 2004/2005, un beneficio aggiuntivo a regime pari allo 0,7% da corrispondere a decorrere dall’inizio dell’anno 2006 da destinare anche ad incentivazione della produttività.

Le risorse di cui al comma 1 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall’A.Ra.N.

Le risorse di cui al comma 2 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali.

Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l’inserimento dell’incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il comma 3, in deroga a quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che alla copertura dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall’attuazione del Protocollo di intesa Governo- OO.SS. si provvede con oneri a carico del bilancio statale. L’importo per riconoscere, a decorrere dall’anno 2006, al personale delle amministrazioni non statali l’incremento aggiuntivo corrispondente allo 0,7%, viene fissato in 220 milioni di euro. Restano esclusi dall’applicazione della disposizione le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie risorse. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 7.

I commi 4 e 5 rinviano a successivi provvedimenti amministrativi la definizione di modalità e criteri di ripartizione delle risorse predisposte con il comma 3. Le disposizioni si rendono necessarie per la migliore gestione delle complesse e specifiche procedure, diverse per tipologia di ente, da mettere in atto per il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alle amministrazioni interessate.

Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1, 2 e 3, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Il comma 7 fissa il contributo aggiuntivo dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria per le finalità indicate al precedente comma 3.

I commi 1 e 2 dell'articolo 27 indicano, a decorrere dall'anno 2006, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per i rinnovi contrattuali 2006-2007 per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri) corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale.

Per la definizione degli oneri si è tenuto conto dei criteri indicati nell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993.

Le risorse di cui al comma 1 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'A.Ra.N.

Le risorse di cui al comma 2 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali.

Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2

precedenti, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Il comma 4 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

L'articolo 28, comma 1, in analogia a quanto già stabilito dalle più recenti leggi finanziarie, dispone limitazioni per il ricorso a talune tipologie di lavoro flessibile. In particolare viene previsto che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Il comma 2, fa salva, per le università e gli enti di ricerca, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato ed alla stipula di collaborazioni relativamente a progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

L'articolo 29 reca interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa. Per consentire una crescita delle retribuzioni

compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, il comma 1, a decorrere dall'anno 2006, prevede che i fondi destinati alla contrattazione integrativa possono essere costituiti ponendo quale tetto massimo l'entità dei fondi relativi all'anno 2004. La misura, quindi, non determina alcuna lesione dell'autonomia negoziale limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello. Per i dipendenti viene assicurato, comunque, il mantenimento dei benefici economici spettanti per l'anno 2004.

Il comma 2 pone un divieto alla costituzione di fondi nei casi in cui gli organi di controllo non abbiano provveduto alla certificazione della compatibilità economica e finanziaria dei fondi del biennio precedente.

Il comma 3 fa salvi unicamente gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e posti a carico dei medesimi.

Il comma 4 è volto a chiarire che tutte le risorse che confluiscono nei fondi a qualsiasi titolo sono da intendere comprensive degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Il comma 5 chiarisce che le progressioni orizzontali del personale restano a carico dei fondi per la contrattazione integrativa fino a permanenza del personale che ne usufruisce nelle relative posizioni. La norma si rende necessaria nei casi in cui le differenze stipendiali, per motivi contabili e gestionali, risultino imputate non direttamente ai fondi ma ai capitoli di stipendio.

Il comma 6 prevede che le Amministrazioni pubbliche in sede di determinazione del fondo dovranno considerare la dinamica conseguente ai processi di rideterminazione delle dotazioni organiche ed ai limiti stabiliti in materia di assunzioni del personale a tempo indeterminato dalle ultime leggi finanziarie.

Il comma 7 stabilisce che le economie che si realizzano in applicazione dell'articolato non possono essere destinate ai fondi negli anni successivi al 2005 ma costituiscono economie di spesa per il bilancio dello Stato mentre concorrono al miglioramento dei saldi contabili per le restanti amministrazioni dello Stato.

Il comma 8 fa carico al collegio dei revisori dei conti di ciascuna amministrazione o, in sua assenza, all'organo di controllo interno equivalente di assicurare il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo con particolare riferimento alle clausole di nullità sancite dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il comma 9 è rivolto a ridurre del 10% la spesa per lavoro straordinario del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rispetto alle somme assegnate nell'esercizio 2004. E' escluso da tale riduzione in relazione agli specifici compiti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché quello in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile ed in particolari settori della Giustizia.

La norma recata dall'articolo 30 concerne il concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale. Per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica è necessario conseguire economie di spesa per il personale da parte di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione al fine di limitare la dinamica di crescita derivante da fattori diversi dal turn over del personale a tempo indeterminato e dai rinnovi contrattuali per i quali sono stati previsti specifici interventi. Nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita e delle indicazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 390/2004 viene individuato un obiettivo finanziario di riduzione della spesa di personale che ciascun ente potrà conseguire individuando, autonomamente, le misure più idonee da adottare per il conseguimento dell'obiettivo prescritto avendo come parametro di riferimento quelle stabilite per il personale delle altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle disposizioni della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, i limiti all'utilizzo del personale flessibile, nonché agli altri interventi in materia di personale.

In particolare:

il comma 1 fissa un obiettivo di riduzione della spesa di personale assumendo come base di riferimento quella dell'anno 2004 diminuita dell'1%, fermi restando i risparmi da conseguire per effetto di disposizioni limitative delle assunzioni di cui alla legge finanziaria per l'anno 2005;

il comma 2 fornisce il criterio di calcolo per individuare suddetto limite di spesa;

il comma 3 precisa che le gli enti, nell'ambito della loro autonomia, possono adottare, per il conseguimento delle economie di spesa, misure analoghe a quelle previste per il personale delle amministrazioni statali;

il comma 4 è inteso ad ampliare il ventaglio dei possibili interventi riduttivi della spesa a disposizione del singolo ente. In particolare, la norma offre agli enti la possibilità di intervenire anche attraverso mirate rideterminazioni delle indennità e dei gettoni di presenza attribuiti agli organi istituzionali, e di computare i risparmi ottenuti come concorrenti all'obiettivo complessivo di risparmio fissato dal legislatore per le spese di personale.

il comma 5 è meramente confermativo della disposizione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2005 in materia di copertura degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 anche mediante utilizzo dei risparmi sulle spese di personale derivanti dal blocco delle assunzioni per l'anno 2005;

La disposizione di cui all'articolo 31 contiene norme di carattere generale e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. In particolare:

Il comma 1 si propone di precisare che la quota percentuale corrisposta al dipendente a titolo di compenso per l'espletamento di attività di progettazione collaudo, direzione dei lavori ecc. è comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione.

Analogo principio è confermato, al comma 2, per i compensi professionali dovuti in base alla vigente normativa contrattuale al personale dell'avvocatura interna istituita presso alcune pubbliche Amministrazioni

Tali chiarimenti normativi si rendono necessari allo scopo di uniformare i comportamenti applicativi delle amministrazioni, con positivi effetti in termini di riduzione di spesa.

Il comma 3 introduce una norma di contenimento della spesa per il trattamento di missione spettante ai magistrati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 97/1979 e successive modificazioni, nei casi di trasferimento di sede; tenuto conto dell'ampia estensione dell'ambito applicativo di tale normativa venutasi a determinare.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono rivolte a razionalizzare la spesa per indennità una tantum connessa agli infortuni dipendenti da causa di servizio nel senso di chiarire che ai fini della determinazione della stessa si considera il solo stipendio e non anche le altre voci retributive aventi carattere fisso e continuative.

Comma 6. La disposizione blocca anche per il triennio 2006-2008 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché, nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento di trasferimento. In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 43 ed al 20 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

La disposizione, inoltre, per contenere la spesa connessa alla formazione dei medici specialisti conferma, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro, l'anzidetto blocco sulle misure delle borse di studio (per le quali si conferma quindi l'impossibilità di procedere alle rideterminazioni annuali e triennali di cui all'art. 6, comma 1, D.Lvo 257/91) congelando la spesa complessiva per le stesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale nell'importo fissato dall'art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997. Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ecc.); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 7,6 per cento.

Le disposizioni previste dai commi 7, 8, 9 sono rivolte a sopprimere la diaria giornaliera corrisposta ai dipendenti pubblici che per motivi di servizio si rechino fuori dalla ordinaria sede di servizio. Ciò in quanto l'avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio, pasto e soggiorno della normativa sul trattamento di missione, hanno reso del tutto marginale ed anacronistico, ai fini del ristoro del dipendente in missione, la corresponsione dell'indennità in parola, le cui misure proprio in relazione a quanto specificato sono rimaste ferme al 1985. Contestualmente si è provveduto a sopprimere le indennità supplementari legate al costo dei biglietti di viaggio, trattandosi di rimborsi forfetari superati dalla tipologia di spese ammesse a rimborso, nonché l'indennità a suo tempo introdotta per il personale

dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato a titolo di ristoro del disagio cui era sottoposto ove destinato a prestare servizio fuori della capitale, trattandosi anche questa di disposizione superata dalla organizzazione delle amministrazioni e dallo sviluppo socio-economico.

Con i commi 10, 11 e 12, al fine di pervenire ad una omogenea disciplina della materia del rimborso delle spese di cura per i pubblici dipendenti, vengono abrogate le vigenti disposizioni anche contrattuali che pongono a carico delle Amministrazioni oneri per le spese di cura eventualmente sopportate dal personale in occasione di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Trattasi in particolare di disposizioni risalenti agli anni '50 e '60 da ritenere superate in seguito alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro la norma intende superare le attuali incertezze applicative che presso talune amministrazioni hanno dato luogo a contenzioso.

Con l'articolo 32 la presente norma si intende dare attuazione all'art. 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 ove viene previsto che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplini l'istituzione dell'area della Vicedirigenza.

Sulla base di tale previsione, al fine di rendere effettivo il riconoscimento della professionalità del personale interessato, la presente disposizione provvede a stanziare nel Fondo per la contrattazione collettiva 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2007.

L'articolo 33 ha la finalità di razionalizzare l'allocazione e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità. In particolare:

- Il comma 1 prevede la costituzione di un fondo di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, da suddividere tra le amministrazioni che, con riferimento a sedi con carenze di organico superiori al 40%, attivino processi di mobilità per il personale non dirigenziale;
- Il comma 2 demanda ad atti di normazione secondaria la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo e l'effettiva erogazione dello stesso ai destinatari. Viene previsto espressamente che le

risorse possono essere assegnate solo a seguito del completamento delle procedure di mobilità;

- Il comma 3, attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo all'art. 35 del d. lgs. 165/2001, fissa una regola di carattere generale per tutti i neoassunti presso pubbliche amministrazioni, vincolando gli stessi alla permanenza per almeno un quinquennio presso la sede di prima destinazione. La disposizione - volta anch'essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare agli attuali forti squilibri territoriali – non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 prevedono la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi, per l'anno 2006, di particolari categorie di personale in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato od altre tipologie di lavoro flessibile. Si tratta complessivamente di oltre 6.500 unità di personale il cui onere grava ormai da diversi anni sui bilanci delle amministrazioni interessate.

Analogamente, al comma 3 viene attribuita a taluni enti previdenziali, con oneri a carico del proprio bilancio, nonché agli organi della magistratura amministrativa, la possibilità di prorogare di un anno i contratti di lavoro a tempo determinato.

I commi 4 e 5 prevedono anche per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) la facoltà di continuare ad avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile per l'anno 2006, entro il limite della spesa già sostenuta allo stesso scopo nell'anno 2005.

Il comma 6 consente al Corpo forestale dello Stato di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge n. 124/1985; è tuttavia disposto che la relativa spesa non può superare quella sostenuta per gli stessi fini nell'anno 2005.

Il comma 7 è diretto a mantenere in servizio fino al 31 dicembre 2006 il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e superate le previste prove selettive, non può essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni.

Il comma 8 proroga di un anno i comandi del personale già in servizio presso la società Poste italiane Spa e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Il comma 9 è diretto a consentire anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi già svolti ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000.

L'articolo 35 reca disposizioni in ordine alle assunzioni di personale. Il comma 1 in relazione alle prioritarie, indifferibili esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dispone, per l'anno 2006, a valere sul fondo per le assunzioni in deroga di cui all'art. 1, comma 96 della legge n. 311/2004, l'assunzione di 2.500 unità di personale di cui 1.500 unità da destinare ai compiti di ordine pubblico da parte del dipartimento della pubblica sicurezza.

Al fine di garantire con carattere di continuità l'assolvimento delle funzioni svolte dal personale di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 34, il comma 2 del presente articolo prevede che le amministrazioni ivi richiamate possano avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di 7.000 unità di personale a tempo indeterminato, considerando prioritariamente, nella valutazione dei titoli, il servizio prestato presso le amministrazioni che bandiscono il concorso.

I successivi commi dettano disposizioni attuative di quanto disposto dal comma 2 prevedendo, tra l'altro:

- che le assunzioni di tale personale, da effettuare nel biennio 2007 – 2008, costituiscono una deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni.
- che le amministrazioni possono avvalersi del personale già assunto a tempo determinato fino alla sostituzione con il corrispondente personale a tempo indeterminato. A tale scopo le amministrazioni predispongono un piano di sostituzione di detto personale a tempo determinato corredato da una relazione tecnica volta ad evidenziare il costo dell'operazione.

Il comma 6 dispone, per la copertura finanziaria delle assunzioni, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2007, di un fondo di 180 milioni di euro. Fino al completamento delle procedure concorsuali, tale fondo consentirà anche la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato.

Il comma 7 introduce, in relazione all'avvio delle suindicate procedure concorsuali, il divieto di avvalersi di personale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni per le quali era stato in precedenza assunto il personale sostituito. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procederanno ad un monitoraggio circa l'attuazione della disposizione.

Le disposizioni recate dall'articolo 36 definiscono per l'anno 2006 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, la complessiva somma di 549,77 milioni di euro. Il predetto importo è attribuito: per 440,84 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; per 108,93 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

Con il comma 4 si dettano disposizioni in ordine al finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e 300 milioni di euro per il 2005.

Il comma 5 sopprime il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS di cui al decreto legge 510 del 1996.

L'articolo 37 La norma è finalizzata ad agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e a favorire il risanamento strutturale dei bilanci sanitari delle regioni.

Al comma 1 sono fatti salvi gli obblighi assunti dalle regioni nel settore sanitario con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in ordine, tra l'altro, al conseguimento dell'equilibrio economico finanziario e al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Al comma 2 è previsto un incremento di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, del livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato. Il predetto incremento è da ripartirsi secondo modalità da definirsi in un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Tali modalità concessive prevedono, per le regioni interessate, anche la stipula di

specifici accordi diretti al contenimento della dinamica della spesa, al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

L'articolo 38 La disposizione prevede un concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2002-2004.

In particolare, il comma 1, in deroga all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, prevede un concorso statale al ripiano dei disavanzi, per gli anni 2002, 2003 e 2004, pari a 2.000 milioni di euro.

Il comma 2 subordina l'accesso al contributo all'espressione dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 e alla stipula di un'Intesa Stato-Regioni relativa alla realizzazione da parte delle stesse degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. Quest'ultima Intesa deve contemplare, tra l'altro, la determinazione dell'elenco di prestazioni per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni.

Il comma 3 prevede il divieto di sospensione da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle attività di prenotazione delle prestazioni, contemplando tuttavia le possibilità di deroga legate a motivi tecnici.

Il comma 4 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.

Il comma 5 dispone le sanzioni previste in caso di violazione del divieto di cui al comma 3.

La disposizione dell' articolo 39 interviene nel settore sanitario, al fine di favorire la razionalizzazione e la maggiore efficienza della spesa.

In particolare, al comma 1 si introduce, un vincolo nella utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria, prevedendo che esse siano riservate ad interventi relativi a presidi per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza con numero di posti letto non inferiore a 120.

Il comma 2 dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature dismesse dagli enti del Servizio sanitario nazionale sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo, al fine di corrispondere ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo. Il comma 3 prevede la tenuta, a cura dell'Alleanza, di un inventario aggiornato delle attrezzature sanitarie in via di sostituzione presso i centri sanitari italiani e da essi destinate ad essere donate.

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della Salute, un sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), volto al riscontro dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Per tali finalità, il comma 5 prevede che il Ministero della Salute possa avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca nonché di esperti del settore.

Il comma 6 attribuisce alla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

Il comma 7, al fine di aumentare il grado di affidabilità dei documenti contabili degli enti, introduce l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie, rinviando la definizione dei relativi criteri e modalità ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Il comma 8 è finalizzato ad arginare il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, che ha raggiunto un'entità tale da annullare gli effetti del contenimento dell'offerta predisposto nelle singole regioni, con grave danno per le regioni a forte mobilità passiva. La disposizione, fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini, stabilisce un tetto massimo di rimborsabilità, entro cui le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

I commi 9 e 10 dispongono che, in coerenza con le risorse programmate per il SSN, il Ministero della salute promuova una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di

assistenza, finalizzata alla razionalizzazione complessiva dell'offerta di prestazioni sanitarie. Al fine di operare tale rimodulazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale.

Il comma 11 sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, nonché al pagamento di emolumenti comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

Il comma 12 dispone una riassegnazione di risorse a favore del bilancio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il trasferimento in proprietà all'AIFA dei beni mobili del Ministro della salute in uso all'Agenzia stessa alla data del 31 dicembre 2004. Il comma 13 prevede che le modalità del versamento della riassegnazione siano stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi 14 e 15 riguardano l'attività dell'AIFA. In particolare, al fine di consentire all'Agenzia lo svolgimento delle funzioni alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento del tetto della spesa farmaceutica, si ridetermina la dotazione organica dell'AIFA nel numero di 190 unità, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia stessa.

Le disposizioni dell'articolo 40 sono finalizzate a dare attuazione all'Accordo stipulato il 21 luglio 2005 a Reggio Calabria fra i Presidenti delle Regioni e sono dirette a superare le difficoltà applicative del decreto legislativo n. 56 del 2000, sorte in relazione al riparto delle risorse da destinare alla perequazione interregionale.

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo, limitatamente al periodo 2002-2005, l'articolo introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 56 del 2000 nel senso di consentire:

a) più ampi margini di discrezionalità nella definizione di alcuni parametri di calcolo ai fini della distribuzione tra le regioni della quota destinata alla perequazione;
una più graduale riduzione della spesa storica.

Conseguentemente, vengono apportate le necessarie modifiche ad altre disposizioni dello stesso decreto ai fini della complessiva coerenza di tutte le norme contenute nel provvedimento stesso.

La mancata applicazione del decreto in questione ha comportato l'impossibilità di erogare alle regioni a statuto ordinario le risorse ad esse spettanti in relazione alle funzioni amministrative trasferite, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle connesse al servizio sanitario nazionale. Peraltro, viene prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisca un piano graduale di erogazione.

Il comma 1 dell'articolo 41 introduce una norma antielusiva finalizzata al contrasto delle operazioni di cessione delle partecipazioni "utili compresi" che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, fermo restando l'applicazione dell'art. 37-bis del DPR n. 600/73, incluso il comma 8. La proposta mira ad escludere dall'applicazione della disposizione antielusiva due casi specifici in cui l'elusione non è ipotizzabile: tale modifica parte dall'idea che l'elusione in questione nasce allorquando si verificano tre presupposti: i) il soggetto A vende le partecipazioni della società Z al soggetto B "dividendi inclusi" realizzando plusvalenze esenti, ii) il soggetto B incassa i dividendi esclusi da imposizione per il 95% del loro ammontare da Z e iii) il soggetto B vende le partecipazioni di Z realizzando minus deducibili. Si è ritenuto, dunque, corretto escludere dall'applicazione della norma antielusiva:

a) i casi in cui le partecipazioni non posseggono i requisiti per la pex a causa della mancanza di commercialità della partecipata o della sua residenza in un paradiso fiscale. Si tratta di condizioni "oggettive" che attengono alla società partecipata e non ai comportamenti del socio; pertanto, in linea di principio, se le partecipazioni non rispondono a tali requisiti presso il soggetto che le cede dopo aver incassato i dividendi, è

possibile ritenere che le medesime partecipazioni non abbiano fruito (presso il precedente titolare) e non potranno fruire (presso l'acquirente) del regime di participation exemption. In questi casi, l'indeducibilità, nei limiti dei dividendi esclusi da imposizione, della minusvalenza derivante dal realizzo di tali partecipazioni darebbe luogo a non congrui fenomeni di doppia imposizione. In capo al precedente titolare, infatti, (ove questo abbia venduto le partecipazioni "utili-compresi") è ragionevole ipotizzare che esso abbia realizzato plusvalenze "tassate"; idem con riguardo al soggetto che acquisisce le stesse partecipazioni dopo la distribuzione dei dividendi: esso assumerà le partecipazioni al prezzo pagato, con la conseguenza che le successive vicende reddituali delle partecipazioni (vicende rilevanti fiscalmente a causa della carenza dei requisiti oggettivi della participation exemption) verranno misurate su un valore fiscalmente riconosciuto più basso rispetto a quello valevole presso il cedente.

b) i casi in cui le partecipazioni oggetto di realizzo non siano state acquistate recentemente. In questi casi, non pare ipotizzabile il disegno elusivo.

Il comma 2 si limita a fissare la decorrenza delle predette disposizioni al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

L'articolo 42 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dovuta dai proprietari delle condotte di grandi reti di trasmissione di energia, quali energia elettrica, gas, ecc, con finalità di tipo ambientale.

Il comma 2, in particolare, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che fissi l'importo dell'addizionale (il quale deve avere come parametro di riferimento anche l'estensione della rete), le modalità di versamento e le eventuali altre disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione in commento.

Con l'articolo 43 si prevede un aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni, civili, amministrative e penali pecuniarie, alcune ormai datate, rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 28 febbraio 2006.

L'articolo 44 istituisce apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 1,14 miliardi di euro per il 2006 destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno delle famiglie e per lo sviluppo socio-economico.

L'articolo 45 risponde all'esigenza di rappresentare e sostenere l'attività sociale di volontariato e di ricerca anche negli ambiti universitari e sanitari, attraverso lo stanziamento, previsto per l'anno 2006, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche.

Il primo comma definisce tale operazione di contribuzione nel rispetto di quanto previsto, in proposito, dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 che reca specifiche disposizioni riguardanti gli enti ecclesiastici italiani e il sostentamento del clero cattolico.

I restanti commi (2 e 3) disciplinano criteri e modalità relativi all'utilizzo e alla destinazione del gettito derivante dall'adozione di tali misure.

Al riguardo, è previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, una volta determinato l'intero ammontare, risultante sulla base del rendiconto generale dello Stato, provveda alla successiva riassegnazione.

L'articolo 46 istituisce un sistema di indennizzo per quei risparmiatori vittime di un danno ingiusto loro inflitto dalle banche e dalle imprese travolte dai fallimenti finanziari degli ultimi anni.

Per far fronte alle esigenze dei piccoli risparmiatori la norma stabilisce che venga costituito, a partire dall'anno 2006, un fondo alimentato con quelle risorse – valori denaro e altri beni mobili - depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale.

A partire dal 2006, viene fatto obbligo ai medesimi soggetti di comunicare ogni anno, entro la fine del mese di marzo, l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci dei medesimi istituti.

Inoltre, al fine di garantire l'adempimento dei necessari obblighi, alla Banca d'Italia sono riservati i necessari poteri di verifica e di controllo.

Il terzo ed ultimo comma della disposizione rinvia ad apposito regolamento le modalità di erogazione degli indennizzi e i criteri necessari ad individuare i soggetti beneficiari.

L'articolo 47 reca disposizioni nell'ambito del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori.

Il comma 1 dispone un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 1, comma 152, della legge finanziaria per il 2005.

Al comma 2 si provvede al finanziamento di ulteriori 2 milioni di euro annui per il 2006, 2007 e 2008, delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori.

L'articolo 48 prevede l'eliminazione della tassa sui brevetti. L'articolo è finalizzato ad incentivare la registrazione di brevetti. A tal fine, con il comma 1 si provvede a sopprimere la tassa di concessione governativa sui brevetti per invenzioni industriali, sulle licenze obbligatorie su brevetti per invenzioni industriali, sulla trascrizione di atti relativi ai brevetti, sui brevetti per modelli di utilità e sui brevetti per modelli e disegni ornamentali.

Il comma 2 poi, inserisce tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto di cui al DPR n. 642 del 1972, le istanze, gli atti ed i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia dei brevetti di cui sopra.

L'articolo 49 è volto ad incentivare le erogazioni liberali nel campo della ricerca da parte di società ed altri soggetti passivi dell'IRES.

A tal fine si ridisciplina quanto previsto dall'attuale articolo 100 del TUIR, concernente gli oneri deducibili delle società e degli enti commerciali, ed in particolare si prevede la deducibilità integrale dall'IRES delle erogazioni liberali effettuate in favore di in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000, aventi per oggetto statuario lo svolgimento o la promozione di

attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il comma 2, poi, consente di esentare da tasse e imposte indirette, con esclusione di quella sul valore aggiunto in quanto esiste un vincolo comunitario, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, istituzioni universitarie ed enti di ricerca pubblici; il medesimo comma riduce, inoltre, del novanta per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione in parola. La disposizione sostituisce la previsione agevolativi già contenuta nell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, che è abrogato nel successivo comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 50 (Fondo innovazione), per il finanziamento dei progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona (decisione del Consiglio europeo del 16-17 giugno 2005), istituisce un fondo, ripartito dal CIPE la cui dotazione è costituita dai maggiori proventi, rispetto alle previsioni di bilancio dell'anno 2006, derivanti da operazioni di dismissione e alienazione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

La disposizione recata dall'articolo 51 interviene sul c.d. cuneo contributivo prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle Prestazioni temporanee presso l'INPS, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale a decorrere dall'anno 2006.

L'esonero opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui all'articolo 52 mira, con cadenza annuale e nel rispetto dell'equilibrio complessivo delle gestioni INAIL, ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali, correlata all'andamento del rischio medio nazionale e l'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti. In fase di prima attuazione a tale determinazione si provvede entro il 28 febbraio 2006 con delibera dell'Istituto approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 53 (Distretti) - Il sistema produttivo italiano presenta caratteristiche uniche rispetto agli altri Paesi più sviluppati.

In Italia, la quota dell'industria manifatturiera rispetto al PIL è più alta che altrove. Fra le specializzazioni del "made in Italy", vi sono quattro grandi aree di attività manifatturiera che collocano l'Italia ai vertici mondiali: 1) Abbigliamento-moda; 2) Arredo-casa; 3) Automazione-meccanica; 4) Alimentari e bevande. Accanto a questi quattro macrosettori di eccellenza (le quattro "A"), si collocano alcune leadership di nicchia in comparti ad alto contenuto tecnologico.

Un altro elemento caratteristico del sistema produttivo italiano è lo scarso numero, non solo di grandi gruppi, ma anche di grandi imprese.

Le PMI sono l'asse portante dell'industria italiana ed in particolare delle quattro "A" di eccellenza del "made in Italy" manifatturiero. Infatti, dalle PMI dipendono il 90,7% dell'occupazione ed il 77,6% dell'export del "made in Italy" manifatturiero. Considerazioni analoghe valgono anche per il settore dei servizi, ad esempio per il turismo e la distribuzione.

Il modello industriale italiano è, dunque, di tipo post-fordista: ha poche multinazionali di grandi dimensioni ed ha, invece, una ricca costellazione di imprese medie e piccole. Quella italiana è un'economia di filiera, in cui non sono le singole imprese a produrre, sperimentare ed innovare, ma la filiera nel suo complesso (il distretto, la catena di fornitura, la rete).

Al declino della grande impresa corrisponde, così, una realtà spontanea e non formale: il terzo elemento tipico del modello industriale italiano sono, infatti, i Distretti industriali.

Certo, il problema del nanismo delle imprese italiane esiste ed è complesso. Ma, per risolverlo, sono necessari interventi di politica economica e fiscale (ad esempio, premi di concentrazione, ecc.), che, oltre

a proiettarsi sul medio-lungo termine, si scontrano con le resistenze delle imprese, spesso contrarie a rinunciare alla propria individualità.

Allo stato attuale – pur senza rinunciare a proporre anche eventuali “terapie per la crescita” – occorre valorizzare le specificità del nostro sistema produttivo, evitando di applicare meccanicamente al nostro modello industriale schemi ereditati da altre epoche o ricavati da esperienze di altri Paesi.

Occorre fare dei distretti la piattaforma di sviluppo e “tenuta” della nostra economia.

In Italia, i distretti possono surrogare la grande industria che non c'è, assumendo un ruolo non trascurabile anche nel processo di internazionalizzazione dell'economia. Come è stato notato, i distretti stanno già diventando “entità in movimento” (*districts on the move*).

Ma vi è un'assoluta asimmetria tra la struttura economica unitaria dei distretti e la struttura giuridica molecolare delle imprese che appartengono al sistema distrettuale. All'unità economica corrisponde una pluralità giuridica. Occorre far convergere sostanza economica e forma giuridica su piani compatibili con i principi comunitari, in particolare con il principio di sussidiarietà.

Ferma restando l'individualità delle imprese, c'è spazio per creare una piattaforma comune su questi piani:

- 1) fiscalità;
- 2) finanza;
- 3) adempimenti amministrativi;
- 4) ricerca e sviluppo.

Il modello dei distretti industriali è la base su cui viene costruita la nozione più ampia di Piattaforma industriale. E', in specie, necessario andare oltre i distretti territoriali, per comprendere in una nozione nuova anche altri modi di “fare massa critica” per le imprese del made in Italy.

La Piattaforma industriale può, infatti, assumere la forma del distretto territoriale o del distretto funzionale.

Il distretto funzionale è una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business. Rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell'offerta di beni e servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse. E' la strategia del “catalogo allargato”, che può favorire la conquista di quote di mercato creando sinergie tra le imprese,

ad esempio nei servizi pre e post vendita. Tipicamente, un'impresa leader coinvolge altre imprese nella realizzazione di un progetto e nella ricerca di soluzioni integrate per i clienti.

Queste strategie sono moltiplicatori di competenze e quindi spostano la competizione internazionale ad un livello qualitativo più elevato, non accessibile alle imprese che praticano forme di concorrenza aggressiva, ma di tipo "quantitativo".

Possono liberamente aggregarsi in una Piattaforma industriale imprese operanti nei settori industriale, dei servizi, turistico ed agricolo.

La disciplina delle Piattaforme industriali è informata ai seguenti principi:

- a) adesione volontaria delle imprese;
- b) sussidiarietà dell'organizzazione;
- c) efficienza della gestione.

Fiscalità.

Per far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle Piattaforme industriali, occorre aggregare in figure unificanti la pluralità molecolare delle imprese che le compongono.

Sul piano fiscale, sono previsti due diversi gradi di aggregazione, in ordine di intensità crescente, ma entrambi informati ai principi di sussidiarietà e mutualità.

Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte di distretti territoriali o funzionali sono sostanzialmente equiparate ad un gruppo di società.

Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria: la piattaforma industriale diventa autonomo ed unitario soggetto passivo d'imposta.

Entrambe le forme di aggregazione sono opzionali. Alla seconda possono accedere anche le imprese non soggette ad Ires.

Più analiticamente, il regime fiscale delle Piattaforme industriali si fonda su due istituti: la tassazione su base consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) e la tassazione su base unitaria (applicabile tanto alle imposte sul reddito, quanto alle entrate locali). Entrambi gli istituti attuano un concetto innovativo di mutualità, secondo cui oneri e benefici fiscali rimangono nell'ambito della piattaforma industriale, intesa come unità fiscale di riferimento, producendo così un effetto leva per lo sviluppo.

La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato nel Testo unico delle imposte sui redditi, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti. I principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, la possibilità di trasferire cespiti in regime di neutralità fiscale, nonché la piena esclusione dei dividendi distribuiti, per favorire gli scambi di partecipazioni infradistrettuali.

La tassazione unitaria costituisce un significativo passo avanti rispetto al regime consolidato e si basa sulla individuazione del Distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali).

Caratteristico della tassazione distrettuale unitaria è il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute (questo istituto peraltro può essere applicato anche a prescindere dalla applicazione della tassazione unitaria, ma avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini di minore vantaggiosità).

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi - quanto alle imposte dirette - alla natura, tipologia ed entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Elementi, tutti questi, da determinare previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Con riferimento ai tributi (ed alle altre somme) dovuti agli enti locali, le disposizioni della presente legge rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessate, secondo criteri di autonomia, obiettività, semplificazione e trasparenza ed allo scopo di attribuire certezza degli oneri a carico delle imprese e correlativamente certezza delle risorse a disposizione degli enti locali.

In caso di applicazione (e rigorosa osservanza) del concordato, i controlli fiscali sono limitati al monitoraggio ed alla acquisizione di elementi obiettivi utili per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati, ferma in ogni caso la vigilanza sulla commissione di eventuali reati. La ripartizione del carico concordato in ambito distrettuale è rimessa

allo stesso distretto secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, e sulla base di principi di mutualità.

Finanza

Per rendere più competitiva l'economia distrettuale, occorre intervenire sulla provvista di mezzi finanziari a titolo di debito e sulla rimodulazione della struttura del passivo delle imprese del distretto.

Sono dunque previste, da un lato, misure di contenimento del rischio creditizio sopportato dagli intermediari erogatori mediante il potenziamento dei relativi meccanismi di mitigazione, dall'altro misure di incentivo all'attività di private equity e venture capital che abbiano ad oggetto investimenti in imprese appartenenti alle Piattaforme industriali.

Le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti delle imprese facenti parte delle Piattaforme sono dirette a favorire la concessione di crediti alle Piattaforme e alle imprese che ne fanno parte.

Il comma 19 affida ad un regolamento del Ministro dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e la Consob, di individuare le semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte della Piattaforma, e ceduti ad un'unica società cessionaria.

Con lo stesso regolamento possono essere stabilite le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 19 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative delle Piattaforme e delle imprese delle Piattaforme beneficiarie dei crediti che sono stati oggetto di cessione.

Il comma 21 estende le disposizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte delle Piattaforme. Le condizioni per l'estensione vengono stabilite con il regolamento di cui al comma 19.

Per le banche e gli altri intermediari che concedono crediti alle Piattaforme o alle imprese facenti parte delle Piattaforme e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alla emissione di obbligazioni bancarie garantite, sono previste altre agevolazioni; in particolare possono effettuare ulteriori accantonamenti, fiscalmente deducibili, alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento di cui al comma 19.

Inoltre (comma 23), al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento delle Piattaforme e delle imprese che ne fanno parte, in

particolare per sostenere i progetti di sviluppo e innovazione, viene affidato al Ministro dell'economia il compito di adottare o proporre le misure occorrenti per: a) assicurare che la garanzia che prestano i Confidi sia riconosciuta come uno strumento idoneo di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea; b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività; c) agevolare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito delle Piattaforme e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea; d) favorire la costituzione, da parte delle Piattaforme, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte della Piattaforma.

Adempimenti amministrativi.

In attesa di una più vasta e capillare azione di deregolamentazione, la norma in esame mira a raggiungere un significativo snellimento degli adempimenti burocratici imposti alle imprese.

Con la norma in esame, infatti, al Distretto vengono attribuite le seguenti funzioni:

- a) esecuzione in nome e per conto dell'impresa degli adempimenti burocratici connessi con l'esercizio dell'attività;
- b) certificazione della esattezza dell'iter procedurale seguito (certezza dei dati, esistenza dei requisiti, correttezza formale di esecuzione).

A fronte di questa attività amministrativa, la cui rispondenza alle norme di legge è certificata dal Distretto, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono di conseguenza nei riguardi delle imprese senza esperire alcun altro controllo.

Ciò ridurrà sensibilmente i tempi necessari per completare qualsiasi percorso amministrativo.

La disposizione che consente ai Distretti di accedere con apposita convenzione ai sistemi informativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici è strumentale ai fini dello snellimento dell'attività dei Distretti stessi.

Ricerca e sviluppo.

Viviamo nell'epoca dell'economia della conoscenza.

La quantità e la qualità delle conoscenze cui i competitori hanno accesso influisce in modo determinante sull'esito della competizione tra Paesi e imprese. Infatti, la capacità delle imprese di produrre valore sempre più dipende dalla loro capacità di produrre, vendere ed utilizzare conoscenza.

Ma la capacità di autoprodurre integralmente le conoscenze da utilizzare e da accumulare è ridotta per le imprese di piccole dimensioni. Infatti, questo modello "fordista" di sviluppo, basato sull'accumulazione "proprietaria" di conoscenza, impone all'impresa di sostenere costi ingenti, perdendone una parte, anche cospicua, durante il percorso.

L'emersione dei distretti industriali ed il ruolo attivo assunto, nell'ambito di essi, da molte piccole e piccolissime imprese è l'effetto di un cambiamento nell'uso della conoscenza. Si fa strada un modello "post-fordista" di sviluppo, basato sulla propagazione della conoscenza e sulla logica della filiera. Quella dei distretti è una sorta di "economia di contagio": la conoscenza può essere condivisa o scambiata tra le imprese, che danno il loro contributo al raggiungimento del risultato finale.

L'esperienza dei distretti industriali dimostra che questo modello può essere potenziato ed esteso alle piattaforme industriali, intese nell'accezione accolta dalla presente legge, per intensificarne la capacità di "fare sistema".

In specie, per accelerare il processo di circolazione della conoscenza ed accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali, viene istituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso la individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

L'Agenzia offre pertanto una risposta concreta all'esigenza di dotare le piattaforme industriali di tutte le leve necessarie per accedere ai "fornitori di tecnologia" su scala nazionale ed internazionale (università, centri di ricerca, ecc.), per comprendere i bisogni e le strategie delle imprese di riferimento, per proporre nuove soluzioni tecnologiche in funzione delle loro esigenze e per supportarne il processo d'implementazione.

L'obiettivo dell'Agenzia è quello di assistere le piattaforme industriali in ogni fase del percorso di ricerca, applicazione ed ingegnerizzazione di una nuova tecnologia, attraverso:

- ricerca e costante aggiornamento di nuove tecnologie di prodotto e/o processi industriali presso università e istituti di ricerca
- sviluppo di nuovi processi/applicazioni industriali
- programmi di formazione
- implementazione di nuovi processi/applicazioni industriali

A tal fine, l'Agenzia opera come:

- interfaccia fra le piattaforme industriali ed il mondo della ricerca nazionale ed internazionale (scouting)
- osservatorio delle piattaforme industriali, per l'analisi dei reali bisogni di R&S e la conseguente proposta di nuove soluzioni tecnologiche (diffusione)
- struttura di supporto per la realizzazione delle iniziative selezionate (delivery), mediante l'offerta di
 - programmi di formazione sulle nuove tecnologie, per creare un vero e proprio centro di R&S interno alla piattaforma;
 - programmi di tutoring per l'implementazione delle nuove tecnologie;
 - supporto per l'analisi dei relativi impatti economici;
 - eventuale assistenza nella fase di ricerca di fondi.

L'articolo 54 (Banca del Sud) mira alla costituzione di una banca radicata nel territorio meridionale ed espressione della classe imprenditoriale locale in grado di applicare una politica selettiva del credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso. Le disposizioni prevedono quindi la nascita della Banca del Sud per iniziativa pubblica finalizzata allo sviluppo del territorio al contempo conforme all'assetto normativo e istituzionale attuale destinata dall'origine ad accogliere nella compagine azionaria il ceto imprenditoriale locale e ad interpretarne le istanze e nella quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, camere di commercio ed altri enti hanno la funzione di soci fondatori.

Completa la disposizione l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della banca da parte dello Stato.

L'articolo 55, comma 1, prevede che ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

Il comma 2 del predetto articolo 55 stabilisce che i diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

Con il comma 3 si prevede che la deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui al presente articolo e quella di cui al comma 5, non danno diritto al recesso.

Il comma 4 prevede che le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Il comma 5 prevede che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

Il comma 6 fa salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

L'articolo 56, in tema di semplificazione amministrativa, mira a snellire ulteriormente alcune procedure riguardanti il trasferimento di autoveicoli.

In particolare, il comma 1 prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai:

- ❖ dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs nr. 267/2000;
- ❖ funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di Corte d'Appello di residenza del venditore;
- ❖ funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ❖ funzionari incaricati dall'Automobile Club d'Italia;
- ❖ titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge nr. 264/1991;
- ❖ notai iscritti all'albo.

Il successivo comma 2 stabilisce che le modalità applicative delle attività poste in essere dai soggetti previsti dal comma 1 sono, in concreto, disciplinate con decreto di natura non regolamentare adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

Il terzo ed ultimo comma, conseguentemente, prevede la soppressione dei commi che vanno dal 2 al 6 dell'articolo 3 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, nr. 80.

L'articolo 57, che consta di un solo comma, è finalizzato a rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni.

A tal riguardo, prevede la modificazione di due articoli della legge 27 dicembre 2002, nr. 289. In particolare, per quanto attiene l'incentivazione per gli investimenti, all'articolo 62, dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1-bis in base al quale le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 (legge finanziaria per il 2001), e dalla lettera c del suindicato comma 1, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.

Per quanto attiene, invece, l'incremento delle assunzioni, legate ad una agevolazione sotto forma di credito d'imposta, al comma 3 dell'articolo 63, è aggiunto un periodo, in base al quale si prevede che, ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.

L'articolo 58 prevede interventi in materia di agricoltura.

L'articolo 59 prevede a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Fondazione, riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

L'articolo 60 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente) al comma 1 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio si avvalga, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di Società di capitali controllata direttamente o indirettamente dallo Stato e già costituita. Inoltre si demanda ad uno o più decreti ministeriali, da emanarsi su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle

finanze, il compito di ottimizzare le risorse finanziarie destinate alle attività necessarie in materia e di uniformare le relative procedure di spesa.

Con il comma 2 si provvede ad uniformare l'intervento di bonifica dell'area di Sesto S. Giovanni alle procedure predisposte da recenti normative in materia di bonifica, qualificandolo quale sito di interesse nazionale.

Il comma 3 è diretto a disporre la costituzione, da parte dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), mediante utilizzo di proprie disponibilità di bilancio in compartecipazione con Sviluppo Italia SpA, di una società a capitale pubblico cui affidare lo sviluppo di attività di bonifica e ripristino delle aree marine contaminate.

La norma proposta al comma 4 è rivolta a disciplinare l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del Fondo per la tutela ambientale, istituito con l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 16 del 2005, convertito dalla legge n. 58 del 2005, fra le dotazioni del Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

Al comma 5 viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006 per dare attuazione alle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

Con i commi da 6 a 9 si procede all'individuazione di apposite procedure per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale di aree ricadenti nei siti di interesse nazionale nelle quali siano in atto procedure fallimentari qualora, trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore non abbia avviato i necessari interventi. L'accordo di programma individua il soggetto pubblico cui trasferire la proprietà dell'area.

Al comma 10 si dispone che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di risarcimento per danno ambientale, in conseguenza di accordi transattivi, vengano riassegnate ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.

Le disposizioni previste al comma 11 mirano ad elevare le sanzioni amministrative per illeciti ambientali, innalzandole di dieci volte nel minimo e di cinquanta nel massimo.

Al comma 12 si prevede la possibilità per il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di emanare un'ordinanza immediatamente esecutiva per il ripristino della situazione ambientale antecedenti un fatto

che ne abbia causato il danno, irrogando le sanzioni amministrative di competenza o, qualora non risulti possibile il risarcimento in forma specifica, mediante ingiunzione di pagamento di una somma pari al valore economico del danno accertato.

Il comma 13 provvede a disciplinare la procedura di quantificazione del danno, mentre il comma 14 stabilisce che la corrispondente riscossione delle somme avverrà mediante il sistema dei concessionari della riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il comma 15 estende la nuova disciplina anche ai danni ambientali oggetto di transazioni non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

Il comma 16 prevede la possibilità di ricorrere al TAR contro l'ordinanza di cui al comma 12.

I commi 17 e 18 disciplinano le modalità di versamento delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti per danno ambientale mediante l'istituzione di uno specifico Fondo in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e quelle di funzionamento e di accesso al Fondo medesimo.

L'articolo 61 detta disposizioni in materia di carta d'identità elettronica.

L'articolo 62, comma 1, prevede, nell'ambito del processo di completamento del sistema nazionale di valutazione dell'università e della ricerca scientifica, ed in attesa della costituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione della qualità, l'istituzione del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con distinto decreto dello stesso Ministro avente valore non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti.

Il comma 2 stabilisce che i componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime d'impegno a tempo pieno; se dipendenti pubblici, sono collocati d'ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico e con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Con il comma 3 vengono precisati i compiti che il Consiglio dovrà svolgere. Inoltre, prevede che il finanziamento del Consiglio, a decorrere dall'anno 2006, è determinato in misura pari all'1 per mille del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e di quello delle università non statali, con riduzione dei fondi medesimi.

L'articolo 63 prevede disposizioni in materia di contributi all'editoria. La normativa in esame, da un lato, disciplina in maniera più rigorosa l'erogazione dei contributi diretti all'editoria, dall'altro rfinanzia quei contributi indiretti (come il credito agevolato e il credito d'imposta) che hanno sin'ora dimostrato di avere una particolare efficace riuscendo a sostenere il mercato senza alterarne le condizioni di base.

L'articolo 64 ripropone la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni delle imprese di cui agli articoli da 10 a 15 delle legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il comma 1 concerne specificatamente la rivalutazione dei beni delle imprese e delle partecipazioni. Tale rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004, o nel bilancio dell'esercizio successivo il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2006.

Il maggior valore attribuito con la rivalutazione è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e del 6 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili, e deve essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel corso del quale la rivalutazione è stata eseguita.

La disposizione del comma 4 prevede, poi, la possibilità per i soli soggetti esercenti attività d'impresa di rivalutare a titolo oneroso i terreni edificabili non ancora edificati, non necessariamente iscritti nelle immobilizzazioni materiali, con effetto sia civilistico sia fiscale.

La norma si applica ai soggetti sia in contabilità ordinaria sia a quelli in contabilità semplificata.

La rivalutazione deve avvenire per categorie omogenee avendo riguardo alla destinazione loro urbanistica. L'area non deve essere

edificata alla data in cui si chiude l'esercizio nel cui bilancio viene effettuata la rivalutazione, tuttavia si considera tale anche quella, edificata a tale ultima data, per cui si provvede a demolire gli edifici esistenti entro il termine per l'approvazione del bilancio.

La rivalutazione è ammessa a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

L'imposta sostitutiva, secondo quanto previsto dal comma 6 è pari al 19 per cento dell'importo della rivalutazione, ovvero del 12 per cento per gli immobili, non può essere versata in unica soluzione bensì deve essere versata in tre rate, senza interessi. Il comma 7 rinvia, per le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 1 e 4, al regolamento relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162.

L'articolo 65, comma 1, prevede che al fine di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative sono prorogati per la durata di sei anni a fronte di una riduzione dal 2006 del 10 per cento del canone annuo corrisposto.

Con il comma 2 si prevede che nell'ambito dell'Agenzia del Demanio è operante la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi previsti in materia di giochi dall'articolo 66, tra loro coordinati ed integrati, pur ponendosi in necessaria ed opportuna continuità con le iniziative realizzate nell'ultimo triennio, segnano, comunque, il passaggio dalla fase di veloce e rapida espansione del settore a quella dell'indispensabile consolidamento del comparto.

Le norme proposte sono, pertanto, concentrate su tre specifici obiettivi:

1. completamento del portafoglio dei giochi pubblici, attraverso il completo monitoraggio e controllo degli apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro, collegati in rete;
2. difesa dei livelli di raccolta (e, quindi, di gettito erariale) conseguiti dagli operatori legali italiani, attraverso:

- la progressiva riduzione delle aliquote di imposta per quei giochi maggiormente soggetti alle aggressioni degli operatori internazionali (e di quelli italiani illegali), vale a dire per le scommesse sportive e per gli apparecchi da intrattenimento,
 - l'adeguamento della competitività degli apparecchi da intrattenimento legali rispetto all'offerta illegale,
 - il potenziamento, nel settore degli apparecchi da intrattenimento, del ruolo operativo dei concessionari, i quali devono configurarsi, sempre più, come il supporto irrinunciabile dell'Amministrazione per il controllo della specifica rete di distribuzione,
 - l'inasprimento del sistema sanzionatorio previsto per gioco illegale (soprattutto per contrastare l'offerta di gioco irregolare tramite Internet); si tratta di operare la "modernizzazione" delle norme penali ed amministrative a difesa del gioco lecito, adeguandole alla sempre più radicata presenza del gioco su Internet e su altri supporti tecnologici idonei a veicolare il gioco a distanza,
 - la migliore definizione di alcune norme relative alle imposte sui giochi, al fine di rendere più efficace ed agevole l'azione dell'Amministrazione, nell'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle stesse,
 - lo sviluppo della raccolta telematica (il c.d. gioco a distanza) al fine di proporre ai giocatori italiani una valida e competitiva offerta anche attraverso questo canale,
 - la definizione di un meccanismo di incentivazione delle ricevitorie collegato al volume della raccolta del gioco pubblico, anche al fine di scoraggiare eventuali offerte di gioco irregolare,
3. semplificazione e razionalizzazione di alcuni dettati normativi, principalmente riferiti agli apparecchi da intrattenimento, volti ad eliminare talune ambiguità terminologiche, per rendere più agevole e certa l'attività di contrasto al gioco illegale.

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento (commi da 1 a 10)

Il nuovo intervento in materia di apparecchi da intrattenimento prosegue nel percorso di adattamento e miglioramento dell'offerta legale di gioco mediante apparecchi che consentono vincite in danaro, avviato nel 2004.

La proposizione, che nasce anche dall'analisi e dalla valutazione delle esperienze maturate nei primi 18 mesi di operatività di questo nuovo comparto del gioco, è finalizzata, prioritariamente, all'incremento dell'offerta di gioco legale (aumento del numero di apparecchi con vincite in danaro conformi a modelli certificati) e ad evitare l'erosione della base imponibile attraverso il perpetuarsi di comportamenti illeciti.

Il consolidamento del modello di gestione del comparto, basato sull'affidamento della gestione telematica del gioco a concessionari selezionati dallo Stato, è, infatti, assicurabile solo attraverso iniziative, quali quelle indicate, volte a:

- rendere meno attrattivo il gioco illecito, con la definizione di parametri di gioco più "competitivi", l'ampliamento delle tipologie di esercizi autorizzabili all'installazione di apparecchi con vincite in danaro nonché l'incremento, con la crescita progressiva della raccolta, della percentuale destinata alla filiera ed ai giocatori;
- sostenere ed aumentare la soddisfazione della domanda di gioco, attraverso l'introduzione di giochi maggiormente interessanti, incentivando l'evoluzione tecnologica degli apparecchi, favorendo il naturale *turn over* degli apparecchi ed introducendo apparecchi sempre più sicuri;
- aumentare il livello di controllo e sicurezza del sistema, sia riformulando alcune norme di difficile applicazione o non adeguatamente efficaci nel contrasto al gioco illegale ed irregolare, che eliminando alcune lacune di regolazione evidenziate dall'attività operativa delle Forze dell'ordine e dagli uffici amministrativi.

Il comma 1 interviene sul testo vigente dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. mediante:

- a) la modifica dei principali parametri di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro della tipologia AWP (*Amusement With Price*);
- b) l'introduzione della tipologia VLT (*Video Lottery Terminal*), vale a dire apparecchi operanti esclusivamente mediante il collegamento ai sistemi di elaborazione dei concessionari affidatari della rete telematica, prevedendo, a tal proposito, una nuova lettera b) all'interno del comma 6 stesso.

In particolare, l'intervento sui parametri di funzionamento delle AWP - definito alla luce delle evidenze emerse nell'ultimo anno, periodo di "lancio" del nuovo comparto - è orientato ad avvicinare l'offerta di gioco lecito alle caratteristiche della domanda, che frequentemente, come evidenziato da alcune indagini dell'Autorità giudiziaria, è ancora soddisfatta da forme di offerta illegali od irregolari.

Con attenzione al mantenimento del delicato equilibrio tra componenti di abilità e componenti aleatorie, e salvaguardando le esigenze di intrattenimento, intrinseche al gioco regolare e responsabile, nella nuova formulazione del comma 6, lettera a), si:

- fissa il costo massimo della partita ad un euro (avvicinandolo alla giocata media, di circa due euro, ed intervenendo in senso deterrente verso diffusi fenomeni di manomissione delle gettoniere), ovviamente si potranno ancora produrre e commercializzare apparecchi con costo della partita inferiore ad un euro;
- interviene sulla misurazione del ciclo di gioco (elevandolo ad un massimo di 140.000 partite) e sulla durata delle partite (portandola ad un minimo di 4 secondi); entrambe queste modifiche sono volte a permettere ai costruttori dei *software* di gioco di rendere gli apparecchi più interessanti aumentando la varietà delle soluzioni di distribuzione delle vincite e di durata delle partite. Per questo stesso fine è eliminato l'obbligo di restituzione delle vincite subito dopo il loro conseguimento, permettendo a ciascun giocatore di scegliere se ricevere immediatamente la vincita dall'apparecchio o rigiocarla (anche in questo caso, la formulazione della norma è tale da consentire la permanenza sul mercato anche degli apparecchi costruiti negli anni precedenti con parametri di funzionamento diversi);
- eleva la vincita massima a 100 euro (in luogo dei 50 attuali), per garantire maggiore attrattività agli apparecchi legali (contrastando, così, la diffusione di apparecchi irregolari ed illegali). L'importo massimo della vincita si mantiene, peraltro, in un perimetro di offerta di intrattenimento e non di gioco d'azzardo: l'offerta illegale con apparecchi od altri terminali da intrattenimento, quali gli *Internet Casinò*, prevede, infatti, vincite attorno ai 1.000 euro, con punte di oltre 10.000. La percentuale minima di restituzione in vincite delle somme raccolte, sempre misurata sul ciclo di gioco, rimane del 75 per cento.

Il nuovo testo della lettera a), inoltre,

- ribadisce, tra le caratteristiche di idoneità al gioco lecito, l'obbligatorietà di collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*di seguito, AAMS*);
- indica ulteriori linee di sviluppo costruttivo degli apparecchi, in ragione delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica e delle esigenze di contrasto alle frodi ed all'evasione fiscale, prevedendo la possibilità di adozione di strumenti di pagamento elettronici. Questi strumenti sono in corso di predisposizione da parte di AAMS, a seguito delle disposizioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

La lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 introduce, come già precedentemente evidenziato, una nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito, denominata VLT. La norma prevede che sia il sistema di elaborazione in cui sono residenti i giochi, sia i terminali di gioco (che consentono la fruizione del gioco da parte dei giocatori e sono collegati ai sistemi di elaborazione) siano parte costituente della rete di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS.

La norma demanda, altresì, a regolamenti ministeriali - emanati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la definizione degli specifici parametri di funzionamento dei sistemi di gioco VLT. La scelta di definire i parametri attraverso regolamenti è da ricondurre alla complessità e flessibilità della tecnologia di funzionamento di tali apparecchi; caratteristiche, queste, che rischiano di rendere rapidamente obsoleta qualsiasi definizione di parametri fissata attraverso fonti primarie.

In particolare, la normativa ministeriale dovrà individuare, facendo riferimento alle condizioni di operatività della rete telematica per la gestione del gioco lecito ed a quelle del mercato: il costo e le modalità di pagamento delle partite; la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite, l'importo massimo e la forma di riscossione delle vincite stesse; le specifiche di immodificabilità e di sicurezza dei videoterminali connessi alla rete telematica di AAMS.

Il rimando a regolamenti ministeriali individua, inoltre, ulteriori e peculiari elementi di regolazione da definirsi, necessari per graduare correttamente l'introduzione e lo sviluppo della nuova tipologia di apparecchi da intrattenimento:

- soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi (il funzionamento esclusivamente in rete dei videoterminali e la tecnologia più avanzata consentono, infatti, diverse modalità di informazione e responsabilizzazione dei giocatori, adeguate a prevenire e controllare l'eventuale insorgere di ludopatie);
- tipologie e caratteristiche dei punti vendita nei quali possono essere installati i videoterminali. Tale fattore di regolazione costituisce elemento determinante sia per garantire l'introduzione graduale della nuova tipologia di apparecchi (senza incorrere in fenomeni di eccessiva concorrenza con le altre tipologie di apparecchi ovvero con altre offerte di gioco "pubblico") sia per individuare quelle tipologie di esercizi e quelle modalità di installazione che meglio assicurino il bilanciamento tra un'offerta competitiva con quella illegale e la responsabilizzazione dei giocatori.

E' demandata a regolamenti ministeriali, infine, la definizione della disciplina autorizzatoria specifica per questa tipologia di apparecchi.

Il comma 2 interviene sulla definizione dell'aliquota di Prelievo erariale unico gravante sulle somme giocate con le VLT. Le analisi di mercato effettuate all'estero dimostrano che, in misura sensibilmente maggiore rispetto agli apparecchi (AWP) attualmente in esercizio, la domanda è fortemente influenzata dalle somme restituite (*pay out*) al giocatore. Tale caratteristica del prodotto VLT impone una gestione oculata della leva fiscale (la cui entità influenza direttamente il *pay out*) subordinata ad attente analisi del mercato italiano e del profilo del giocatore che utilizza questa particolare tipologia di apparecchi. Anche il contenuto dell'offerta di gioco mediante VLT, inoltre, può variare sensibilmente al mutare della componente erariale. Per questo motivo, e sempre tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, si rimette alla normativa ministeriale l'individuazione puntuale dell'aliquota, fissandone, comunque, i limiti minimi e massimi rispettivamente nell'8 e nel 12 per cento, sempre in relazione alle somme giocate.

Per assicurare una puntuale definizione dei termini e delle modalità di versamento del Prelievo erariale unico su entrambe le tipologie di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, il comma 3 sostituisce il testo vigente dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale testo, infatti, era costruito per le scadenze relative all'esercizio 2004.

Il comma 4 ed il comma 5 intervengono su alcuni elementi della disciplina autorizzatoria concernente gli apparecchi da intrattenimento. In particolare:

- si allinea il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge n. 388 del 2000 (modalità di richiesta e rilascio dei nulla osta per la distribuzione e l'esercizio degli apparecchi da intrattenimento) alla nuova stesura del comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., non ricomprendendo i videoterminali nell'attuale regime autorizzatorio, in ragione della appartenenza degli stessi alla rete di gestione del gioco affidata ai concessionari e della necessità di valutare le caratteristiche ed il funzionamento delle VLT in maniera strettamente correlata al funzionamento del sistema di gioco complessivo (il precedente comma 1 demanda il regime autorizzatorio di tali apparecchi ad un apposito regolamento interministeriale);
- per i soggetti che svolgono attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi si rende propedeutico il possesso delle licenze di polizia previste dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio dei nulla osta di distribuzione e di esercizio relativi agli apparecchi stessi.

I commi 6, 7 ed 8 intervengono specificamente, ed in maniera integrata, per favorire il consolidamento del modello di gestione del comparto, basato sull'affidamento in concessione.

Più dettagliatamente, il comma 6, lettera a), sulla base dei risultati dell'attività operativa delle Forze dell'ordine e di AAMS, prevede una nuova definizione della liceità dell'esercizio del gioco mediante apparecchi AWP (articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.).

In particolare, a partire dal 1° luglio 2006 i punti vendita possono installare apparecchi AWP solo se dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di AAMS, costruiti ed operanti secondo specifiche tecniche definite dall'Amministrazione (è da rilevare che tali specifiche presuppongono, in funzione delle evoluzioni tecniche e delle informazioni raccolte relativamente alle attività illecite di manomissione, continui aggiornamenti sia per garantire la sicurezza nella registrazione e nella trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco che l'immodificabilità degli stessi). L'esperienza di 18 mesi di operatività ha evidenziato, infatti, che i sistemi di connessione, così come previsti dalle attuali specifiche tecniche, sono un punto di vulnerabilità della rete telematica, sfruttato da alcuni operatori irregolari.

Il comma 6 (lettera b) fissa un incremento del canone di concessione a favore di AAMS dallo 0,3 allo 0,8 per cento delle somme giocate. Tale incremento di canone consente di costituire una disponibilità finanziaria amministrata da AAMS da destinare ai concessionari a fronte degli investimenti che questi sono tenuti ad eseguire per la realizzazione dell'*upgrade* degli apparati di connessione presso gli esercizi commerciali (lettera c).

Con il comma 7 si riduce, sempre a partire dal 1° luglio, la percentuale di Prelievo erariale unico applicata sulle somme giocate (dal 13,5% al 12%). Il combinato disposto di questo comma con il precedente ridefinisce la distribuzione dell'importo residuo destinato alla filiera, attivando, da un lato, un meccanismo incentivante per i concessionari che assicurino gli investimenti necessari al continuo adeguamento delle tecnologie ed i più elevati livelli di servizio nell'operatività della rete telematica ed aumentando, dall'altro lato, le disponibilità per gli esercenti e per i gestori di apparecchi. La formulazione del comma consente, peraltro, agli operatori del settore di destinare al giocatore, se ritenuto opportuno, un rendimento anche superiore al 75 per cento delle somme giocate.

Proprio in ragione del mutare del quadro complessivo degli investimenti tecnologici necessari all'adempimento delle funzioni affidate, il comma 8 estende di 12 mesi (dal 31 ottobre 2009 al 31 ottobre 2010) il termine del periodo di concessione della conduzione operativa della rete telematica per il gioco lecito.

Relativamente alle forme organizzative della raccolta del gioco, il successivo comma 9 demanda ad AAMS la definizione dei requisiti di qualificazione necessari per gli operatori che, in virtù di specifici rapporti contrattuali, possono operare per conto dei concessionari della rete telematica nell'espletamento delle attività operative affidate in concessione. Gli stessi concessionari sono tenuti a presentare ad AAMS gli elenchi di questi soggetti per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione a tutela dei diversi interessi pubblici.

Con il comma 10 si interviene, modificandolo, sul terzo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. il quale (a partire dalla legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il 2001) ha introdotto la licenza per le attività di produzione, importazione, gestione (anche indiretta) di apparecchi da intrattenimento. La revisione del comma estende, agli esercizi commerciali ed a quelli pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui al medesimo articolo 86 (commi 1 o 2) od 88 (esercizio di attività di raccolta di scommesse), la necessità di una licenza per poter installare apparecchi da intrattenimento. Ciò con l'obiettivo di ampliare le tipologie di esercizi commerciali in cui è possibile installare apparecchi legali, riducendo, così, le possibilità di installazioni irregolari.

Contrasto al gioco illegale (commi da 11 a 15)

L'intervento si pone come finalità:

- contrastare fenomeni di illegalità connessi ad alcune nuove forme di distribuzione a distanza dei giochi con vincite in denaro (offerta di gioco *on line*);
- disincentivare la convenienza dell'accesso a distanza al gioco illecito proposto su diversi mezzi di comunicazione, creando inoltre le condizioni economiche per la costruzione ed il consolidamento di una rete di raccolta a distanza, legale, in grado di proporre una offerta italiana competitiva.

In particolare, con i commi da 11 a 14, si introduce un meccanismo operativo di coinvolgimento dei fornitori di connettività per l'offerta di giochi, scommesse e concorsi pronostici con vincite in denaro i quali devono obbligatoriamente inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori (ovvero in relazione alle quali forniscono servizi), qualora AAMS accerti e comunichi loro violazioni di norme in materia di giochi.

In caso di violazione degli obblighi di inibizione, AAMS può erogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Nell'esercizio delle attività di prevenzione, è previsto il coordinamento con le Forze di polizia competenti (comma 14).

Il comma 15, infine, sulla base della esperienza operativa degli ultimi anni, specifica l'organo competente alla autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 4-ter, dalla legge n. 401 del 13 dicembre 1989.

Contrasto al gioco illegale con apparecchi da intrattenimento e recupero dell'evasione fiscale (commi da 16 a 25)

Obiettivo di questo complesso di prescrizioni è quello di superare alcune carenze e lacune normative che provocano, attualmente, perdite di gettito erariale ovvero non ostacolano comportamenti fraudolenti, sia per la mancanza di una puntuale definizione degli stessi sia per l'inesistenza di meccanismi sanzionatori rapidi ed adeguati, anche in termini economici. Obiettivi particolari sono quelli di:

- arginare, ulteriormente, l'offerta illegale di gioco mediante apparecchi da intrattenimento;
- sostenere il recupero dell'evasione fiscale, anche mediante la specifica regolazione delle modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) e la conferma delle attuali modalità di riscossione delle imposte relative al gioco del Bingo.

Con i commi da 16 a 23, operando modifiche ed integrazioni all'articolo 110 del T.U.L.P.S., si procede ad una revisione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.

In particolare si:

- individua nel questore l'autorità competente a predisporre ed a vidimare la tabella indicante i giochi proibiti (la modifica è volta ad evitare le perplessità applicative scaturite dal combinato disposto tra il comma 1 e l'articolo 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
- ricomprendono anche gli apparecchi da gioco indicati nelle lettere a) e c) del comma 7, tra quelli che possono essere installati esclusivamente nei punti vendita assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 od 88 del Testo unico;
- estrapola dall'apparato sanzionatorio di cui al comma 9 del T.U.L.P.S. (pur modificandone la natura, da penale ad amministrativa), la peculiare sanzione prevista per i casi di violazione del divieto di utilizzo da parte di minori degli apparecchi con vincite in danaro, inserendovi, anche per una maggiore deterrenza, la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio nel quale sia stata commessa la violazione (fino a un massimo di 15 giorni) e l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie (aumentando il valore della sanzione massima da 1.000 a 3.000 euro);

- depenalizza, in generale, l'apparato sanzionatorio, con gli obiettivi di assicurare maggiore celerità di definizione dei procedimenti amministrativi rispetto alla sede penale e di demandare l'irrogazione delle sanzioni all'organo con maggiori competenze tecniche nel settore, vale a dire l'Ufficio regionale di AAMS;
- interviene, inoltre, con:
 - la previsione di nuove fattispecie illecite (quali, ad esempio, l'erogazione di premi diversi da quelli ammessi mediante apparecchi conformi ed autorizzati o la mancata apposizione dei nulla osta sugli apparecchi),
 - l'introduzione di una nuova e specifica sanzione accessoria, consistente nell'inibizione al rilascio di nulla osta per un periodo di cinque anni,
 - un complessivo innalzamento dell'importo delle sanzioni pecuniarie;
- prevede espressamente che la sospensione delle licenze si estenda anche ai titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991, in ragione del fatto che si tratta di pubblici esercizi e, quindi, particolarmente responsabili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- esplicitano i parametri di riferimento per l'applicazione della misura cautelare della sospensione, rendendola non più facoltativa.

Per garantire chiarezza relativamente all'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio, infine, il comma 23 chiarisce che, per le violazioni commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicano le disposizioni vigenti all'epoca in cui la violazione è stata commessa.

Con il comma 24 si inseriscono due nuovi articoli al D.P.R. n. 640 del 1972 volti a disciplinare l'attività di liquidazione e di riscossione dell'ISI relativa agli apparecchi da intrattenimento di competenza di AAMS (apparecchi all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. ed apparecchi previsti dall'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640). In particolare si:

stabilisce che, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'ISI, AAMS proceda al controllo automatizzato (con modalità definite da provvedimenti della stessa Amministrazione) dei versamenti effettuati dai contribuenti. Si individuano inoltre le modalità di comunicazione tra l'Amministrazione ed i contribuenti nei casi di versamenti omessi, carenti od intempestivi;

- prevede che le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni) sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta;
- definisce (tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005) il termine entro il quale le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente;
- introduce anche in materia di imposta sugli intrattenimenti, infine, l'istituto del cosiddetto "avviso bonario": vale a dire che se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di AAMS, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.

Con il comma 25 è confermata, considerati gli esiti positivi riscontrati, la disciplina di riscossione delle imposte relative al gioco del Bingo, che la legge n. 200 del 2003 aveva previsto, in prima applicazione, fino al 31 dicembre 2005.

Misure di sostegno per le scommesse sportive e per il gioco in ricevitoria (comma 26)

Il comma 26 prevede la riformulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lvo. 23 dicembre 1998, n. 504. In dettaglio:

1. per quanto riguarda la scommessa TRIS (lettera b, punto 1), le scommesse ippiche a totalizzatore (lettera b, punto 2), le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli (lettera b, punto 4), l'intervento è di tipo ricognitivo ed è finalizzato ad una ricostruzione certa del quadro impositivo dopo i molteplici interventi di revisione effettuati negli ultimi anni;
2. per quanto concerne le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, l'intervento è diretto alla revisione della struttura impositiva ed alla riduzione del carico fiscale, in ragione delle dinamiche competitive internazionali che interessano il settore.

In particolare relativamente alla struttura impositiva delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli si prevede il superamento dell'attuale meccanismo basato su una quota di prelievo (articolata in nove classi in funzione del numero degli eventi presenti nella singola scommessa) e su una percentuale di imposta applicata sulla stessa; un'altra parte della quota di prelievo, fino al 31 dicembre 2004, era destinata al finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Tale complesso meccanismo ha perso la sua ragion d'essere con l'emanazione della legge finanziaria per il 2005 che, all'articolo 1, commi 281, 282 e 284, ha definito il nuovo regime di finanziamento del CONI e la contestuale abolizione della destinazione a quest'ultimo di una parte della quota di prelievo delle scommesse a quota fissa.

Sulla base di tale intervento, il complesso meccanismo di determinazione della quota di prelievo e di successiva applicazione dell'imposta su tale quota ha perso la sua ratio e, pertanto, con la presente legge finanziaria si dispone di applicare l'imposta direttamente sull'importo della scommessa. Contestualmente, si interviene sulle articolazioni delle classi di scommesse semplificando il sistema attraverso la riduzione delle classi stesse da nove a due significativamente diverse per motivi di mercato e concorrenza internazionale.

Accanto alla modifica della struttura impositiva, il comma 26 prevede anche una progressiva riduzione dell'incidenza fiscale in quanto il settore delle scommesse, anche a seguito dello sviluppo delle nuove tecnologie, si conferma come uno dei mercati caratterizzati da elevata competizione internazionale e da significativa sensibilità della domanda al livello impositivo.

L'intervento normativo proposto - che deve essere considerato in maniera integrata con le norme in materia sanzionatoria e fiscale previste nell'intero articolo - ha l'obiettivo di allineare, con un'azione graduale, il regime impositivo italiano a quello dei principali Paesi europei, anche in previsione dell'ingresso nel mercato regolare italiano di operatori stranieri, già operanti con carichi fiscali minori.

Più in dettaglio, si prevede una riduzione graduale, per il triennio 2006-2008, dell'aliquota dell'imposta gravante sulle scommesse. Tale riduzione, per il 2006 è di circa 1,6 punti rispetto all'attuale carico fiscale mentre per il 2007 e per il 2008 di circa 1,2 punti per anno. Al termine del triennio l'imposta media sulle scommesse a quota fissa sarà di circa il 6 per cento delle somme giocate, aliquota prossima a quella applicata nella pluralità degli stati europei.

Le riduzioni del carico fiscale previste per gli anni 2007 e 2008, sono, tuttavia, condizionate al conseguimento di specifici livelli di raccolta (rispettivamente 1.850 milioni nell'anno 2006 e 2.150 milioni nell'anno 2007 che assicurerebbero, in ogni caso, almeno l'invarianza del gettito erariale complessivo).

Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (commi 27 e 28)

Nel corso di questi anni le dinamiche dei prezzi delle sigarette hanno evidenziato una tendenza dei consumatori all'acquisto di prodotti di basso prezzo e, conseguentemente, una tendenza dei fabbricanti a ridurre, in modo significativo, il prezzo delle sigarette ovvero ad introdurre sul mercato prodotti a basso prezzo.

Il fenomeno, unitamente al negativo andamento dei consumi registrati nei primi mesi del 2005 legato all'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici, rischia di penalizzare pesantemente le entrate erariali, anche in presenza di generalizzati aumenti dei prezzi di vendita delle sigarette.

L'intervento predisposto adeguata, al comma 27, gli strumenti normativi all'estrema dinamicità dei comportamenti degli operatori del mercato (sia sul fronte della domanda che dell'offerta).

Esso introduce, infatti, con particolare riferimento ad un più rapido aggiornamento del meccanismo di funzionamento del sistema di adeguamento della tassazione al reale andamento dei prezzi, il criterio di calcolo "trimestrale" della determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, con riflessi sulle entrate erariali per effetto di un più rapido adeguamento verso l'alto dei prezzi di vendita delle sigarette.

Il comma 28 ripropone la delega al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - già prevista fino al 31 dicembre 2005, dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 311 de 30 dicembre 2004 - ad intervenire sull'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati.

Tale strumento, infatti, si è dimostrato essenziale, negli anni passati, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di gettito assegnati ad AAMS.

Sviluppo del gioco pubblico a distanza (comma 29)

Il comma 29 interviene per:

- completare la rete distributiva attuale del portafoglio di giochi pubblici con lo sviluppo di una rete di raccolta per il gioco “a distanza”, costituita anche con apparecchiature automatiche a disposizione del pubblico;
- realizzare (in abbinamento alle previsioni dei commi da 11 a 15) una forma di contrasto “attivo” all’offerta di gioco illegale sui nuovi mezzi di comunicazione (ad esempio Internet) e nei luoghi dove non è economicamente conveniente l’apertura di punti di raccolta della rete tradizionale;
- favorire lo sviluppo di offerta degli operatori italiani sui mercati internazionali, permettendo l’offerta, su siti Internet e su altre piattaforme a distanza, di un più ampio portafoglio di giochi ed indirizzando l’evoluzione degli attuali operatori da un ruolo di concessionari incentrati esclusivamente sul mercato italiano ad un ruolo di raccolta a livello europeo e mondiale;
- costituire, per le scommesse a quota fissa, dei punti di raccolta legale automatici, a basso costo per gli operatori, capaci di assicurare la capillarità dell’offerta e contrastare lo sviluppo del gioco illegale nelle aree - e nei momenti - non coperti da strutture di offerta tradizionali.

Più specificamente, il comma in esame:

- permette, a tutti gli attuali concessionari di giochi pubblici, di effettuare la raccolta di giochi di tipologia lotteria - sia differita che istantanea - a distanza dal pubblico (tramite, ad esempio, siti internet, telefono fisso o mobile, televisione interattiva);
- individua un aggio specifico per le attività di raccolta a distanza, uguale all’aggio oggi definito per la raccolta sui canali tradizionali, pari, quindi all’8%. Questa modalità consente di remunerare adeguatamente anche le attuali ricevitorie, per le attività che effettueranno a sostegno della raccolta a distanza (in particolare, la vendita di schede prepagate);

- consente inoltre, a tutti i soggetti autorizzati alla raccolta di scommesse a quota fissa, l'installazione di dispositivi automatici per la raccolta, a distanza, di tutte le scommesse a quota fissa ed di fuori dei locali specificamente previsti, fermo restando il divieto di intermediazione nella raccolta;
- prevede lo sviluppo del gioco del Bingo con raccolta attraverso mezzi di comunicazione a distanza. L'attività di raccolta è demandata agli attuali concessionari del gioco, in quanto la concessione esistente assegna loro sia l'attività di gestione del gioco che di raccolta dello stesso.

In ragione della necessità di una regolazione tecnica puntuale delle diverse innovazioni, il comma rimanda nel dettaglio a disposizioni amministrative di AAMS per la definizione delle regole di raccolta e dei requisiti dei sistemi di collegamento con i sistemi di totalizzazione, nonché delle soluzioni atte ad evitare barriere alla libera concorrenza tra gli operatori.

Con l'articolo 67 vengono determinate le dotazioni dei fondi speciali (tabelle A e B), quantificate le dotazioni relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla tabella C, rifinanziate le leggi di spesa con la tabella D, definanziate quelle di cui alla tabella E, rimodulate le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale con la tabella F.

L'articolo 68 prevede la copertura finanziaria di cui al prospetto ivi richiamato e l'entrata in vigore della presente legge.